



Commento relativo all'ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP, RS 817.032)

del 8.12.2023

I. Situazione iniziale

L'ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP) disciplina i controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (art. 2 cpv. 1) e stabilisce, tra l'altro, il periodo massimo tra due controlli per ogni categoria di azienda. L'OPCNP è entrata in vigore il 27 maggio 2020 dopo una revisione totale e nell'ambito di «Stretto 4» subisce quindi solo modifiche minime.

II. Commento alle singole disposizioni

Allegato 1 elenco 1

In futuro, non solo le aziende ittiche con una produzione annuale di oltre 500 kg dovranno essere controllate almeno ogni quattro anni, ma anche altre aziende con animali acquatici (ad es. gamberetti). Il punto 1.2 è quindi modificato di conseguenza. Inoltre, l'elenco deve essere esteso per includere le aziende detentrici di insetti i cui animali sono utilizzati per scopi alimentari e per l'alimentazione animale, dato che l'interesse per l'impiego di insetti come derrate alimentari o alimenti per animali è in aumento. Anche per queste aziende l'intervallo di controllo dovrebbe essere di 4 anni (numero 1.5).

Allegato 1 elenco 2

Nel diritto attuale, ai numeri 2.10 e 2.11 si fa una distinzione tra macelli in generale e macelli di pollame. Gli intervalli di controllo annuali sono prescritti per entrambe le categorie. Tuttavia, non ha senso distinguere tra grandi aziende in generale e grandi aziende per la macellazione del pollame domestico. Le attività di esecuzione non distinguono tra le specie animali macellate, ma tra grandi aziende e aziende con un'esigua capacità produttiva ai sensi dell'articolo 3 lettere l o m dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190). Questa circostanza è presa in considerazione con la modifica proposta. Poiché i macelli con un'esigua capacità produttiva hanno in totale solo un volume di macellazione di circa il 5 % calcolato per tutta la Svizzera, i rischi che presentano per l'igiene alimentare non sono considerati elevati. In pratica quindi, già oggi non sono controllati sistematicamente ogni anno. Pertanto, l'intervallo annuale sarà mantenuto solo per i grandi macelli e sarà introdotto un intervallo di due anni per i macelli con un'esigua capacità produttiva.

L'articolo 51 capoverso 3 OMCC stabilisce che la natura e l'intensità dei controlli nei singoli macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina dipendono dai risultati della valutazione dei rischi. Tuttavia, non devono essere superati gli intervalli massimi specificati tra due controlli ai sensi dell'allegato 1 elenco 2. Il periodo tra due controlli regolari può essere unicamente ridotto e gli intervalli specificati devono essere intesi come un periodo di tempo massimo.

Allegato 1 elenco 3

Le categorie A104 e A105 vengono adattate in conformità all'allegato 1 elenco 2 numeri 2.10 e 2.11. La precedente categoria A106 per gli stabilimenti di sezionamento è suddivisa in stabilimenti di seziona-

mento la cui capacità di sezionamento corrisponde alla capacità di macellazione di un'azienda con esigua capacità produttiva di cui all'articolo 3 lettera m OMCC (A106) e «altri laboratori di sezionamento» (A106a).

Nei laboratori di sezionamento della categoria A106 non viene sezionato annualmente un numero di capi superiore a quello macellato in un'azienda della categoria 2.11 o A105. I diversi intervalli massimi di controllo per i laboratori di sezionamento delle categorie A106 e A106a sono giustificati dalla diversa capacità di sezionamento. Inoltre, per motivi di praticabilità, si dovrebbe evitare che i laboratori di sezionamento affiliati a un macello con un'esigua capacità siano soggetti a intervalli massimi di controllo diversi per le due attività.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per la Confederazione.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L'obbligo di controllare determinate aziende detentrici di insetti comporterà un certo onere supplementare per i Cantoni. Al contrario, questi saranno un po' alleggeriti dall'introduzione dell'intervallo di controllo di due anni per i macelli con un'esigua capacità produttiva.

L'estensione dei controlli delle aziende ittiche (nell'ordinanza italiana definite erroneamente aziende di acquacoltura) a tutte le aziende detentrici di animali acquatici comporterà solo un onere supplementare minimo, dato che ne sono interessate solo poche aziende.

3. Ripercussioni per l'economia

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sull'economia.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera.